

Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme a compensazione di onorari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 giugno 2003, n. 197

Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme a compensazione di onorari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 giugno 2003, n. 197

Omesse informazioni – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, non autorizzato, trattienga somme a compensazione di onorari e non dia informazioni alla parte sullo stato della causa e sull'attività svolta. (Nella specie è stata considerata cliente, e quindi avente il diritto all'informazione ex art. 40 c.d.f., non solo l'anziana rappresentata ma anche la figlia della stessa che aveva affidato l'incarico all'avvocato di tutelare la madre novantenne in una controversia con la collaboratrice domestica, assumendosi l'onere di farsi rilasciare formale mandato a vantaggio del professionista. E' stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 dicembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 giugno 2003, n. 197